

3.3

La posizione della donna nell'AVS e nella previdenza professionale (LPP)

Donne · Potere · Storia

La storia della parità in Svizzera

1848 – 2000

3 Diritto



Introduzione

L'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) fu creata nel 1948 e rappresentò una delle grandi conquiste della politica sociale svizzera. Il principio sul quale si basava era quello della solidarietà tra gli assicurati e dell'indipendenza economica dell'individuo. In quanto istituto previdenziale statale, l'AVS doveva ridurre la dipendenza economica della persona anziana nei confronti della famiglia o dell'assistenza pubblica e garantire il diritto a una rendita individuale. Per le donne questi principi si applicavano solo parzialmente. In un primo tempo, erano parificate riguardo all'obbligo contributivo, all'età del pensionamento e al diritto alla rendita solo le donne nubili e gli uomini celibi professionalmente attivi. Per le persone coniugate vigevano altre regole: l'AVS si fondava su un modello di vita che contemplava il matrimonio (durevole) e la ripartizione tradizionale dei ruoli nella coppia. La «norma» era l'uomo con un'attività professionale a tempo pieno, esercitata ininterrottamente per tutta la durata della vita attiva. Con la sua attività lucrativa, il marito costituiva mediante i suoi contributi la base non solo della propria rendita di vecchiaia, ma anche una rendita di vecchiaia per coppie e una rendita per orfani. Il lavoro domestico, educativo e di cura svolto dalla moglie non dava alla donna il diritto a prestazioni sociali proprie, bensì solo a prestazioni derivate dall'attività lucrativa del marito. Le forme di convivenza diverse dal matrimonio non venivano neppure considerate. Le vedove percepivano una rendita per vedove e, una volta raggiunta l'età del pensionamento, veniva versata loro una rendita di vecchiaia in base ai contributi del coniuge defunto. In una posizione particolarmente sfavorevole venivano invece a trovarsi le donne divorziate, alle quali erano negate persino le aspettative previdenziali conseguite durante il matrimonio. Il modello della coppia sposata sul quale era imperniata l'AVS fu presto oggetto di critiche. Le donne nubili ritenevano ingiusto il fatto di essere costrette a fornire contributi di solidarietà a favore delle coppie sposate, poiché a causa dei bassi salari femminili avrebbero ottenuto solo una rendita minima dopo il pensionamento, mentre le vedove si vedevano automaticamente riconosciuta una rendita (derivata) mediamente più alta, calcolata in base ai contributi del coniuge.



Per lungo tempo, queste discriminazioni chiaramente fondate sul sesso non furono affrontate alla radice, bensì solo introducendo migliorie puntuali per quel «gruppo a sé» rappresentato dalle donne. Tra le migliorie vi fu anche l'abbassamento dell'età pensionabile delle donne nubili. Negli anni Sessanta fu poi sviluppato il sistema dei tre pilastri (AVS, previdenza professionale, risparmio individuale). Nel 1985 venne introdotta la previdenza professionale obbligatoria (LPP), cosicché nella previdenza per la vecchiaia si rafforzò ulteriormente la norma del lavoro a tempo pieno svolto sull'arco di tutta la vita attiva e il modello del matrimonio (duraturo) che vedeva l'uomo nel ruolo di sostenitore.

La pressione esercitata dalle organizzazioni delle donne in vista della 10ª revisione dell'AVS produsse un cambiamento di sistema, consentendo di realizzare alcuni postulati fondamentali per la parità. Tra le principali innovazioni della seconda parte della revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, vi sono: il passaggio dalla rendita per coniugi a due rendite individuali, lo splitting (frazionamento) dei redditi, e l'introduzione degli accrediti per compiti educativi e assistenziali (meglio noti come bonus educativo e di cura) per il computo della rendita. Contestato rimane tuttavia l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne da 62 a 64 anni, deciso nel contempo.

Anche dopo la sua 10ª revisione, l'AVS – e in misura ben maggiore la LPP – fanno riferimento alla famiglia di stampo tradizionale, con il marito che provvede al sostentamento. Le nuove forme di convivenza, non riconducibili al matrimonio, si vedono discriminate riguardo al sistema previdenziale imperniato sull'AVS. Un sistema di assicurazione sociale proiettato sul futuro dovrebbe considerare maggiormente i nuovi schemi di vita e di lavoro, e smettere definitivamente di privilegiare un determinato modo di vivere.

Attualmente è in corso l'11ª revisione dell'AVS. Essa si prefigge di assicurare a medio e a lungo termine il finanziamento del più importante sistema di assicurazioni sociali, nonché di introdurre un'età di pensionamento flessibile.



Cronologia

L'idea di un'assicurazione sociale statale si diffuse nell'ultimo terzo dell'Ottocento quando – a seguito della crisi economica, dell'insicurezza sociale e della miseria materiale – il movimento operaio incominciò a organizzarsi. Anche nei ranghi della borghesia ci si rese sempre più conto che la crescente indigenza delle classi più povere avrebbe potuto pregiudicare la pace sociale e la stabilità dell'ordinamento statale. In Germania, nel decennio 1880-1890, fu creato per la prima volta un sistema obbligatorio per garantire alle persone con attività lucrativa un'assicurazione che coprisse le diminuzioni di reddito determinate da malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia. Ispirandosi a questo modello, la politica elvetica incominciò alla fine dell'Ottocento a occuparsi della creazione di una base legale per una sicurezza sociale così concepita. Per ciò che riguarda l'assicurazione vecchiaia e invalidità, precursori furono i cantoni romandi: Ginevra (1848), Neuchâtel (1898) e Vaud (1907) introdussero assai presto delle assicurazioni facoltative. Glarona creò durante la prima guerra mondiale la prima assicurazione vecchiaia e invalidità obbligatoria. L'esempio fu seguito da Appenzello esterno (1925) e Basilea Città (1930), che introdussero pure assicurazioni obbligatorie. Nell'economia privata e nelle amministrazioni pubbliche si crearono inoltre a partire dal 1860, delle casse pensione e dei fondi di assistenza. A livello federale si privilegiò anzitutto l'assicurazione malattia e infortuni. Si dovette quindi attendere il clima di apertura instauratosi in favore della politica sociale al termine della prima guerra mondiale per vedere iscritto nel 1925 nella Costituzione il principio di un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

- 1886** L'Associazione del Grütli, un'emanazione del movimento operaio, riprende nel suo programma la rivendicazione concernente la creazione di un'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- 1916** Con la legge glaronese sull'assicurazione per la vecchiaia e invalidità del 7 maggio, si realizza la prima assicurazione vecchiaia e invalidità obbligatoria a livello cantonale. Tutte le persone nella fascia tra il 17° e il 50° anno di età residenti nel cantone soggiacciono all'obbligo assicurativo (è fatta eccezione per le persone invalide). Benché le donne e gli uomini paghino gli stessi contributi e benché per entrambi i sessi viga la stessa età pensionabile, le donne hanno diritto a una rendita di vecchiaia che è di regola solo l'80% di quella maschile.
- 1918** Durante lo sciopero generale dell'11 novembre si dà voce alla rivendicazione di un'assicurazione vecchiaia e superstiti. Essa rappresenta uno dei 10 punti del programma del Comitato di sciopero di Olten, che funge da tramite tra il Partito socialista e l'Unione sindacale.

**1919**

Alla richiesta dell'Alleanza delle società femminili svizzere (ASF) di entrare a far parte della commissione peritale per un'assicurazione vecchiaia e superstiti viene dato seguito: la prima presidente dell'ASF, Helene von Mülinen (1850-1924) diventa membro della commissione. Benché le regolamentazioni concrete siano affidate al legislatore, durante i dibattiti sull'articolo costituzionale per un'assicurazione vecchiaia generale e obbligatoria si parla anche della posizione della donna: occorre regolamentare l'obbligo assicurativo allo stesso modo per entrambi i sessi? occorre assicurare obbligatoriamente la donna senza attività lucrativa? occorre stabilire la stessa età pensionabile per entrambi i sessi?

•

Il messaggio del Consiglio federale su un nuovo articolo costituzionale concernente l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è presentato il 21 giugno.

1925

L'articolo costituzionale 34^{quater} è accettato il 6 dicembre dai votanti (soli uomini). Conferisce alla Confederazione la competenza di istituire in via legislativa un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità obbligatoria.

Alla fine del 1925, circa un quinto delle persone con un'attività lucrativa dipendente erano assicurate per la vecchiaia, l'invalidità e il decesso. Si trattava soprattutto di funzionari e di impiegati particolarmente privilegiati (essenzialmente uomini), attivi nell'economia privata. La popolazione attiva in generale, e in particolare le donne, non disponevano di una simile copertura assicurativa. Le organizzazioni femminili si impegnarono pertanto a promuovere un'AVS in grado di garantire una buona copertura. Per mezzo di istanze e di opuscoli cercarono di influenzare la legislazione e di far capire ai deputati quali fossero le esigenze delle donne. Lottarono in particolare contro l'esclusione dall'AVS delle donne coniugate e si impegnarono per migliorare la posizione delle vedove.

1931

Il primo progetto di legge per un'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), concepita quale previdenza minima, è respinta nella votazione referendaria del 6 dicembre.

A seguito della crisi economica mondiale, la Svizzera accantonò le visioni di uno stato sociale (v. 1919, 1925) per ritornare alla vecchia politica assistenziale. L'idea di una comunità di popoli solidale, che con la seconda guerra mondiale conquistò ampie cerchie, preparò il terreno per la creazione di un sistema di sicurezza sociale statale basato sul principio della solidarietà. Quale prima assicurazione sociale obbligatoria, il Consiglio federale creò durante la guerra l'indennità per perdita di salario e di reddito per i militari in servizio. Essa funse da modello per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, realizzata dopo la guerra. Lungo l'iter che condusse alla legge sull'AVS, le organizzazioni femminili ebbero pochissime possibilità di esercitare la loro influenza, poiché fino al 1948 non erano rappresentate in nessuno dei consessi dotati di potere decisionale.

**Dal 1940**

Nel dibattito che precede la creazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, l'Unione sindacale giudica ancora nel 1940 cosa ovvia che le donne coniugate versino i propri contributi assicurativi. Le associazioni femminili borghesi difendono la stessa tesi. Vari gruppi locali di donne, tra l'altro quello del PdL di Basilea, rivendicano già negli anni Quaranta lo splitting della rendita per coppie, affinché le donne coniugate possano percepire una loro propria rendita, ottenendo in tal modo un riconoscimento per il lavoro di educazione e di cura svolto. Ma nella consultazione sul progetto AVS, solo l'Alleanza delle società femminili svizzere (ASF) difenderà ancora il principio di una rendita indipendente per le donne coniugate, abbinata a un proprio obbligo contributivo.

1948

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) entra in vigore il 1° gennaio. Era stata accettata dai votanti (uomini) il 6 luglio 1947 con quasi l'80% di voti favorevoli. La nuova AVS è imperniata sullo stato civile. Le donne nubili sono parificate agli uomini (celibi) per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'età pensionabile (in un primo tempo 65 anni) e alle aspettative. Le mogli con attività lucrativa sono assoggettate all'obbligo contributivo, le loro prestazioni sono tuttavia considerate solo in parte per il computo della rendita di vecchiaia per coppie. Le mogli senza attività lucrativa sono in un primo tempo pure tenute a contribuire (l'ammontare minimo era a quei tempi fr. 12 l'anno). Ciononostante, esse non hanno diritto a una rendita indipendente, ma sono considerate assicurate assieme al marito attraverso la rendita per coppie (più elevata), versata a quest'ultimo. La rendita per coppie è versata quando il marito ha compiuto i 65 anni e la moglie i 60 anni. La moglie ha diritto a una rendita di vecchiaia semplice solo se raggiunge l'età del pensionamento prima del marito. Questo diritto decade non appena il marito raggiunge anch'egli l'età pensionabile e può dunque beneficiare della rendita per coppie. Le vedove percepiscono una rendita per vedove e, nella vecchiaia, una rendita basata sui contributi prelevati sul salario del marito. In caso di morte della moglie, gli uomini non hanno nessun diritto a una rendita per vedovi. Dopo un divorzio, la rendita dell'uomo è calcolata in base ai contributi da lui stesso versati prima, durante e dopo il matrimonio; mentre invece alla ex moglie senza attività lucrativa non vengono bonificati contributi per la durata del matrimonio, cosicché la sua rendita risulterà minore.

Con l'avvio della crescita economica negli anni Cinquanta si verificò anche una ripresa di varie forme di previdenza privata, con le quali l'AVS stentò a tenere il passo. Il suo obiettivo primordiale – garantire la sicurezza esistenziale a tutte le persone anziane – incominciò a divenire un miraggio. Negli anni Sessanta si sviluppò pertanto la concezione dei tre pilastri, che integrava maggiormente nella previdenza per la vecchiaia le modalità previdenziali private e quelle legate all'attività lucrativa, attribuendo all'AVS il ruolo di assicurazione di solidarietà a un livello basilare. L'AVS fu completata da una nuova forma di assicurazione basata sui bisogni – le prestazioni complementari –, destinata alle persone senza assicurazione vecchiaia privata. Le organizzazioni femminili entrarono a far parte della Commissione per l'AVS dopo il 1948. Concentrarono i loro sforzi sul miglioramento della posizione delle donne nubili all'interno del sistema dato e caldeggiarono l'abbassamento dell'età pensionabile per le donne. Fino agli anni Settanta non contestarono il principio di un matrimonio in cui l'uomo provvede al sostentamento, sul quale si era costruito tutto il sistema delle assicurazioni sociali.



- 1951** La 1ª revisione dell'AVS abolisce l'obbligo contributivo per le mogli senza attività lucrativa, adducendo quale motivazione che esso non è finanziariamente sostenibile per il marito.
- 1957** La 4ª revisione dell'AVS abbassa a 63 anni l'età pensionabile per le donne con un'attività lucrativa aventi il diritto a una propria rendita. Oltre alle ragioni psicologiche (le donne anziane sarebbero più soggette a malattie), il Consiglio federale fa valere anche argomenti tecnici: si tratta di una compensazione per le donne non coniugate con attività lucrativa che hanno diritto solo a una rendita di vecchiaia semplice, mentre gli uomini coniugati possono in più far scattare una rendita per coppie e una rendita per superstiti.
- 1960** Il 1° gennaio entra in vigore la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959. Dato che l'AVS e l'AI furono concepite secondo gli stessi presupposti, nell'AI si ritrovano tra donne e uomini disparità analoghe a quelle riscontrabili nell'AVS. La LAI pone un accento supplementare sull'integrazione professionale («integrazione anziché rendita»). Tale integrazione privilegia soprattutto persone che in precedenza avevano svolto un'attività lucrativa e ciò, in aggiunta alle disparità connesse all'AVS, determina per le donne ulteriori discriminazioni (indirette).
- 1964** La 6ª revisione dell'AVS introduce – analogamente a quanto prevede l'AI – due nuovi tipi di rendita: la rendita completiva per la moglie (uomo in età da pensione, donna tra 45 e 62 anni) e le rendite per i figli. E, quale concessione alle organizzazioni femminili che si erano battute contro una nuova discriminazione delle donne nubili, abbassa da 63 a 62 anni l'età del pensionamento per queste ultime. Le donne divorziate possono invece percepire con maggiore facilità una rendita straordinaria.
- 1966** Entra in vigore la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC). Tutte le persone anziane, vedove e invalide che percepiscono una rendita di vecchiaia o di invalidità e si trovano nel bisogno possono ottenere delle prestazioni complementari. Tali prestazioni sono versate in buona parte a donne, dato che esse sono più facilmente colpite dalla povertà. Con ciò si rafforza purtroppo anche l'immagine della donna come individuo particolarmente bisognoso di aiuto.
- 1972** Il principio dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia (1° AVS, 2° previdenza professionale obbligatoria, 3° risparmio privato) viene iscritto nella Costituzione federale. Il corrispettivo art. 34^{quater} Cost. è accettato nella votazione popolare del 3 dicembre. Con ciò si rafforza il legame privilegiato tra previdenza per la vecchiaia e attività lucrativa, e con esso l'orientamento secondo i canoni della «biografia normale», ovviamente di stampo maschile. Il principio dei tre pilastri è frutto del controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa «per l'istituzione di pensioni popolari», depositata dal Partito del lavoro (PdL) nel dicembre 1969. L'iniziativa del PdL chiedeva un potenziamento sostanziale dell'AVS fino a farne un'assicurazione statale obbligatoria per tutti, che avrebbe dovuto assorbire anche il secondo pilastro, ossia la previdenza professionale. L'idea di una pensione popolare avrebbe migliorato soprattutto la situazione delle persone aventi redditi bassi e medi, ma anche delle persone senza attività lucrativa e, pertanto, di molte donne.



1973/75 L'8ª revisione dell'AVS (I parte 1973, II parte 1975) si svolge all'insegna del potenziamento delle rendite, mentre ben poca considerazione è riservata alle rivendicazioni delle donne. Nuova è la possibilità data alla moglie di chiedere che la metà della rendita per coppie le venga versata direttamente. In taluni casi, i contributi della moglie con attività lucrativa sono maggiormente considerati nel computo della rendita per coppie. In caso di decesso dell'ex coniuge, le pensionate divorziate sono parificate alle vedove, purché abbiano avuto diritto agli alimenti. Nel contempo, per le vedove senza figli, il limite di età per il diritto alla rendita viene innalzato da 40 a 45 anni.

A metà degli anni Settanta, il sistema della previdenza fu oggetto di critiche. Discusso venne soprattutto il rapporto tra solidarietà e responsabilità personale, ma anche l'impostazione sulla quale l'AVS si basava, legata alla visione dell'uomo (coniugato) in grado di esercitare un'attività lucrativa ininterrotta. I cambiamenti sociali e demografici fecero apparire tale norma sempre meno adeguata all'evoluzione delle condizioni di vita e convivenza, ma anche dei bisogni. Già nell'ambito dell'8ª e della 9ª revisione dell'AVS si manifestò dunque l'esigenza di realizzare il pari trattamento dei sessi. Ma la pressione in questo senso si fece sentire solo al momento della 10ª revisione, dopo che nel 1981 si ebbe iscritto nella Costituzione federale l'articolo sull'«egualianza dei diritti tra uomo e donna». Tuttavia, questa «revisione delle donne» si scontrò sin dall'inizio con lo sviluppo demografico (rapporto tra popolazione attiva e popolazione pensionata sempre più a favore di quest'ultima) e la necessità di rispettare la neutralità dei costi.

1975 Viene respinta l'iniziativa popolare «per la diminuzione dell'età conferente il diritto alle prestazioni AVS» lanciata dalle Organizzazioni progressiste della Svizzera (POCH). Prevedeva il pensionamento a 60 anni per gli uomini e a 58 anni per le donne.

1979/80 La 9ª revisione dell'AVS (I parte 1979, II parte 1980) comporta quale novità l'adattamento automatico delle rendite al rincaro. L'età di pensionamento della moglie viene innalzata gradualmente da 60 a 62 anni (per il diritto alla rendita per coppie) rispettivamente da 45 a 55 anni (per il diritto alla rendita completa). La rendita completa per la moglie viene ridotta dal 35 al 30% della rendita di vecchiaia semplice.

1979 Una mozione di Cornelia Füg (PLR, Soletta) chiede che si attui la parità tra donna e uomo nell'ambito della 10ª revisione dell'AVS. Il Consiglio nazionale accetta questa mozione, indicando in tal modo quali saranno gli obiettivi della revisione che si sta per affrontare.

1982 La Commissione federale dell'AVS/AI rifiuta di introdurre lo splitting nell'ambito della 10ª revisione e opta per un modello di revisione imperniato sul sistema vigente.



1985 La nuova legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) entra in vigore il 1° gennaio. Le persone che esercitano un'attività lucrativa e il cui salario annuo supera la cosiddetta deduzione di coordinamento (1985: fr. 14 880; 1998: fr. 23 880) sono assicurate obbligatoriamente. Dato che le donne lavorano assai più spesso degli uomini a tempo parziale e dato che conseguono un reddito inferiore, la LPP comporta per loro una discriminazione indiretta. Oltre all'entità del salario, ai fini della LPP sono importanti anche i seguenti fattori: età pensionabile diversa per la donna (62 anni) e l'uomo (65 anni), tuttavia con i relativi svantaggi finanziari per la donna (il minor numero di anni di contribuzione genera ovviamente una rendita più bassa); prestazioni per i superstiti correlati allo stato civile (nessuna rendita per vedovi, nessuna rendita per compagne o compagni di vita); versamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio alla donna sposata o in procinto di sposarsi.

1986 Nel suo progetto per la 10ª revisione dell'AVS, il Consiglio federale mantiene per i coniugi la regolamentazione vigente e prevede solo il versamento separato di metà rendita di vecchiaia a ciascuno di essi. Per realizzare questa revisione rispettando la neutralità dei costi, prevede di innalzare gradualmente l'età di pensionamento delle donne.

Le proposte del Consiglio federale per la 10ª revisione dell'AVS furono criticate da tutti. La Commissione federale per i problemi della donna, il PS e i sindacati, un gruppo di lavoro del PLR, e le deputate Gret Haller (PS, Berna) e Lili Nabholz (PLR, Zurigo) elaborarono ognuno la propria modalità di splitting. Fatta eccezione per il PPD, tutti i partiti, le associazioni e le organizzazioni importanti approvarono il passaggio dal sistema incentrato sulla rendita per coppie a un sistema di contributi e rendite individuali e indipendenti dallo stato civile (splitting). Il disaccordo regnava tuttavia ancora sulle questioni dell'età pensionabile, dell'assetto da dare al bonus educativo e di cura per le persone senza attività lucrativa, e della rendita per superstiti dipendente dal sesso. Considerando che la quota delle mogli professionalmente attive era del 38%, il Consiglio federale giudicò «premature» qualsiasi cambiamento di sistema, ma si disse disposto a studiare il problema del bonus educativo e di cura per le rendite basse e medie.

1987 Le istituzioni della previdenza professionale attive in Svizzera assicurano circa 3.3 milioni di persone, di cui circa il 70% sono uomini e il 30% donne.

1988 Nei principi che dovrebbero guidare l'impostazione della 10ª revisione dell'AVS, il Consiglio federale si esprime contro l'introduzione dello splitting.

1990 Il Consiglio federale presenta il 5 maggio il messaggio sulla 10ª revisione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Esso non prevede l'introduzione dello splitting.



1991

Il progetto per la 10^a revisione dell'AVS, presentato nel 1990 dal Consiglio federale, è respinto il 30 aprile dall'apposita commissione del Consiglio nazionale, che vuole far studiare un cambiamento di sistema. Il compito di elaborare delle modalità di splitting è affidato a un gruppo di lavoro.

-

I bassi salari femminili e il lavoro a tempo parziale fanno sì che 1 donna su 3 non possa beneficiare della protezione assicurativa ai sensi della LPP; mentre ciò vale solo per 1 uomo su 20.

Le organizzazioni delle donne, sostenute dal PS e dai sindacati, lottarono unite e con impegno per il cambiamento di sistema nell'AVS. Organizzarono anche innumerevoli azioni per attirare l'attenzione sulle loro rivendicazioni (tra l'altro la «sessione delle donne» nel febbraio 1991, lo sciopero nazionale delle donne del 14 giugno 1991, il lavoro di lobby presso le commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati). Ma, all'inizio del 1994, le organizzazioni dei datori di lavoro e i partiti borghesi aprirono una controversia sulla politica sociale: respinsero ogni ulteriore potenziamento delle assicurazioni sociali e chiesero una politica sociale maggiormente fondata su prestazioni commisurate ai bisogni (anziché su prestazioni a carattere assicurativo elargite indistintamente a tutti). In questo contesto si discusse anche l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne a 64 anni: una proposta respinta con decisione dalle organizzazioni delle donne, le quali rivendicarono che si realizzasse dapprima la parità salariale.

1994

Il 1° gennaio entra in vigore la parte anticipata della 10^a revisione dell'AVS, che prevede miglioramenti per le donne divorziate con prole. Per ogni anno in cui – oltre a un'eventuale attività lucrativa – si sono occupate dell'educazione di figli sotto i 16 anni, a queste donne viene bonificato un reddito fittizio corrispondente a tre volte la rendita AVS semplice. La condizione è tuttavia che le donne, al momento in cui dovrebbero percepire la rendita, non siano nuovamente sposate. Inoltre, si effettua un cambiamento di formula per il calcolo della rendita a favore dei bassi redditi (di cui beneficavano in particolare le rendite delle donne).

-

Circa 7000 persone partecipano il 1° giugno a Berna a una manifestazione contro l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne a 64 anni. Una petizione in tal senso è depositata la settimana successiva – corredata da 40 000 firme – a Palazzo federale. Era stata lanciata nell'autunno 1993 da donne dei cantoni di Vaud e Vallese, e aveva ricevuto l'appoggio del PS, delle Pantere grigie (un'associazione della terza età) di Basilea e di diverse organizzazioni sindacali.

-

Nella sessione d'autunno, le Camere federali approvano la 10^a revisione dell'AVS. Le principali innovazioni riguardano lo splitting delle rendite, l'introduzione degli accrediti per compiti educativi e assistenziali (bonus), e il graduale innalzamento dell'età di pensionamento delle donne da 62 a 64 anni.



Donne · Potere · Storia

La storia della parità in Svizzera
1848 – 2000

3 Diritto

3.3 AVS e LPP

A seguito dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, la Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC) e l'Unione sindacale svizzera (USS) lanciano contro la 10ª revisione dell'AVS il referendum, che a fine anno ha già raccolto le firme necessarie. Per non mettere a repentaglio le conquiste della 10ª revisione dell'AVS, l'FSSC e l'USS lanciano con l'aiuto del PS l'iniziativa popolare «per la 10ª revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento», nell'intento di salvare il bonus educativo e di cura, lo splitting delle rendite e la formula più vantaggiosa di calcolo della rendita. L'iniziativa raccoglierà quasi 106 000 firme entro settembre 1995 e sarà perciò dichiarata valida.

1995

Il 1º gennaio entra in vigore la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (legge sul libero passaggio, LFLP). Stando alla nuova regolamentazione, le donne non possono più farsi versare il capitale previdenziale in caso di matrimonio o di abbandono dell'attività professionale. La legge crea inoltre la possibilità di dividere in caso di divorzio gli averi di vecchiaia costituiti nell'ambito della previdenza professionale, ma tale divisione continua a essere connessa alla questione della colpa.

•

Il progetto della 10ª revisione dell'AVS è accettato nella votazione referendaria del 25 giugno con circa il 60% di voti favorevoli. L'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'Al», consegnata dal PSS e dai sindacati nel 1991, è respinta lo stesso giorno a chiara maggioranza. Il suo tenore: potenziamento del primo pilastro a scapito del secondo, libero passaggio integrale nell'ambito della previdenza professionale, diritto alla rendita individuale e indipendente dal sesso e dallo stato civile, accrediti per la presa a carico, età di pensionamento flessibile e uguale per le donne e gli uomini tra i 62 e i 65 anni.

•

L'iniziativa popolare «a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne» viene consegnata il 15 maggio con 143 000 firme. L'avevano lanciata la Società svizzera degli impiegati di commercio (SSIC) e la Federazione delle società svizzere degli impiegati (FSI).

•

I Verdi (Partito ecologista svizzero) depositano il 23 maggio le due «iniziative tandem». L'iniziativa popolare «per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per donne e uomini» combatte l'innalzamento di tale età da 62 a 64 anni per le donne. L'iniziativa «per garantire l'AVS – tassare l'energia e non il lavoro» chiede l'introduzione di un'imposta sulle energie non rinnovabili da destinarsi al finanziamento integrale o parziale l'AVS.



1997

La seconda parte della 10^a revisione dell'AVS (v. 1994) entra in vigore il 1° gennaio. Si attuano così le più importanti innovazioni in materia di parità dei sessi che l'AVS abbia conosciuto dalla sua creazione: abbandono della rendita per coppie a favore di due rendite individuali, splitting (divisione dei redditi acquisiti) durante il matrimonio, introduzione degli accrediti per compiti educativi e assistenziali, introduzione di una rendita per vedovi (fin tanto che hanno figli di età inferiore ai 18 anni), soppressione della rendita completiva per la moglie nell'ambito dell'AVS (nell'Al la si rende neutrale quanto alle ripercussioni sui sessi), obbligo contributivo per tutte le persone adulte, introduzione della possibilità di anticipare la riscossione della rendita (di 2 anni al massimo), innalzamento dell'età di pensionamento delle donne in due tappe, prima a 63 e quindi a 64 anni.

•

Il Consiglio federale e le Camere raccomandano il 19 dicembre di respingere le iniziative popolari «a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne» e «per la 10^a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento», (v. 1994, 1996).

1998

Il Consiglio federale pone in consultazione il progetto dell'11^a revisione dell'AVS. Esso prevede l'innalzamento dell'età di pensionamento ordinaria delle donne a 65 anni, nonché la flessibilizzazione del pensionamento. Per finanziare il pensionamento flessibile propone tre varianti, che per la maggioranza delle donne comporterebbero però delle nette perdite. La rendita per vedove verrebbe adeguata all'attuale rendita per vedovi, e ciò significa che le vedove e i vedovi otterrebbero una rendita solo se hanno figli di età inferiore ai 18 anni o se al momento della maggiore età del figlio minore avevano loro stessi almeno 50 anni.

•

Con la 1^a revisione della LPP, che viene pure posta in consultazione, si vogliono armonizzare con l'AVS l'età di pensionamento e la rendita vedovile. La questione di una deduzione di coordinamento più bassa o dipendente dal grado di occupazione, che consentirebbe di assicurare anche i bassi redditi, non è considerata ufficialmente, ma viene nondimeno presentata come una proposta non impegnativa.

•

L'iniziativa popolare per la 10^a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento (v. 1994) è respinta dal popolo.



2000

Il Consiglio federale licenzia il messaggio sulla 1^a revisione della LPP. Esso ritiene che gli adeguamenti all'AVS siano da effettuare. Per ragioni di costo non considera invece nessun miglioramento rispetto alla LPP (minore deduzione di coordinamento) per i bassi redditi.

-

Il messaggio del Consiglio federale sull'11^a revisione dell'AVS ripropone nei punti essenziali quanto anticipato dal progetto (v. 1998). La riscossione anticipata della rendita AVS deve, di principio, comportare delle riduzioni. Per rendere socialmente più sopportabile questa riduzione delle rendite, il Consiglio federale vuole stanziare solo 400 milioni di franchi.

-

La competente commissione del Consiglio nazionale vuole stanziare 800 anziché 400 milioni di franchi (come previsto dal Consiglio federale) per rendere socialmente più sopportabile la flessibilizzazione dell'età di pensionamento e vuole elaborare per la rendita vedovile una regolamentazione meno severa di quella presentata nel messaggio del Consiglio federale.

-

Entrambe le iniziative popolari a favore di una flessibilizzazione dell'età di pensionamento AVS senza aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne sono respinte in votazione popolare con una maggioranza di voti contrari del 61 risp. 54 per cento. La Svizzera romanda e il Ticino le approvano con un chiaro margine di sì).



Bibliografia

- Aeschbacher, Monique; Lauterburg, Margareta; Lischetti-Greber, Barbara: **Durchs Netz gefallen.** Eine juristische Analyse der Stellung der Frauen im schweizerischen Sozialversicherungssystem unter Berücksichtigung der Eigenheiten von Frauenlebensläufen. Schriftenreihe der Schweiz. Gesellschaft für Gesundheitspolitik. Muri, 1994.
- Berenstein, Alexandre: **L'assurance-vieillesse en Suisse.** Son élaboration et son évolution. Losanna, 1986.
- Biswanger, Peter: **Die Geschichte der AHV.** Schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung. Zurigo, 1986.
- Commissione federale per i problemi della donna (a cura di): **Molte realizzazioni – pochi cambiamenti?** La situazione della donna in Svizzera. Berna, 1995.
- Despland, Béatrice: **Femmes et assurances sociales.** Losanna, 1992.
- Höpflinger, François: **Frauen im Alter – Alter der Frauen.** Zurigo, 1994.
- Luchsinger, Christine: **Solidarität – Selbständigkeit – Bedürftigkeit.** Der schwierige Weg zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in der AHV, 1939-1980. Zurigo, 1995.
- Riedi, Anna Maria: **Sozial gesicherte Gleichberechtigung.** Eine Untersuchung zur Dialektik von Emanzipation und sozialer Sicherheit. Coira, 1995.
- Schunter-Kleemann, Susanne: **Europäische Wohlfahrtsstaaten und soziale Sicherung der Frauen.** Zur Kritik der Sozialgesetzgebung in der EG und in der Schweiz aus frauenpolitischer Sicht. In: Widerspruch, n. 23, luglio 1992, pag. 8 e segg.
- Schweizerischer Verband der Akademikerinnen (a cura di): **Die Stellung der Frau in der schweizerischen Sozialversicherung.** Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung, Krankenversicherung, Obligatorische Unfallversicherung, Berufliche Vorsorge. Berna, 1975.
- Senti, Martin: **Geschlecht als politischer Konflikt.** Erfolgsbedingungen einer gleichstellungspolitischen Interessendurchsetzung. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Schweiz. Berna, Stoccarda e Vienna, 1994.
- Tschudi, Hans Peter: **Entstehung und Entwicklung der schweizerischen Sozialversicherungen.** Basilea, 1989.

Illustrazione: Emilie Kempin-Spyri (1853-1901), prima giurista svizzera.
Fotografia: Gretler's Panoptikum.